

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3639

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANDÒ, MARTELLI, FELISETTI, DE MARTINO, DELL'UNTO, MANCA ENRICO, CONTE CARMELO, SPINI, LA GANGA, MARIANETTI, BORGOGGIO

Presentata il 1° aprile 1986

**Norme in materia di concorsi unici
nelle amministrazioni statali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende apportare un notevole contributo di chiarezza e razionalità al complesso e farraginoso meccanismo che disciplina le modalità di accesso agli impieghi civili nelle diverse amministrazioni dello Stato.

Meccanismo che si è rivelato inadeguato alle esigenze di efficienza di un moderno sistema burocratico che richiede tempi di attuazione rapidi e criteri uniformi e semplificati per il reclutamento del personale.

È agevole comprendere il vantaggio che, dal punto di vista della razionalizzazione nonché della economicità, deriverà dall'applicazione della proposta di legge che introduce il meccanismo dei pubblici concorsi nazionali, distinti per profili professionali corrispondenti o omo-

genei, per le prime sei qualifiche funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Basti pensare al numero dei pubblici concorsi che oggi viene bandito, senza alcuna cadenza predeterminata, per coprire posti vacanti nelle varie amministrazioni dello Stato relativi ad una stessa qualifica funzionale. La pluralità dei concorsi funge poi da moltiplicatore del numero dei candidati, in quanto questi partecipano, di norma, a più concorsi.

Ciò significa dispendio enorme in termini di ore lavorative ove si pensi al considerevole numero di commissari d'esame distolti dai propri compiti istituzionali per seguire nell'arco di diversi mesi, se non anni, le vicende concorsuali.

In termini di spesa pubblica, necessaria per corrispondere i compensi agli

stessi commissari, al personale preposto alla sorveglianza durante lo svolgimento delle prove di esame ed alla spesa per ottenere la disponibilità dei locali quando (come di frequente avviene) risultano occupati (magari per l'espletamento di concorsi dello stesso tipo) gli immobili di proprietà dello Stato a ciò destinati.

Il sistema attuale appare, altresì, estremamente gravoso per i candidati sia sotto il profilo psicologico che economico se si considerano le numerose prove che gli stessi sono costretti a sostenere in brevi periodi di tempo, sempre per posti della stessa qualifica funzionale ma per amministrazioni diverse.

È per questi motivi che oggi si avverte l'esigenza di una radicale trasformazione del sistema dei concorsi pubblici attraverso un reclutamento unico per tutte le amministrazioni quanto meno per le qualifiche meno elevate.

Del resto, già dal 1975 il legislatore si era fatto carico di alcuni problemi affini a questa problematica delegando, con la legge 22 luglio 1975, n. 382, articolo 6, lettera b), il Governo ad emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti diretti ad istituire ruoli unici di impiegati ed operai presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Inoltre una più incisiva disciplina, purtroppo ancora non attuata, era stata dettata, poi, con la legge 11 luglio 1980, n. 312, che all'articolo 7 ha previsto — in attesa di una disciplina organica da inserire nella legge quadro sul pubblico impiego — l'accesso alle qualifiche funzionali mediante concorsi unici per tutte le amministrazioni.

Per quanto attiene al testo della proposta di legge, essa è così composta.

Con l'articolo 1 si istituisce il concorso unico nazionale per l'accesso alle prime sei qualifiche funzionali degli impieghi civili dello Stato, ed è stabilita la competenza del dipartimento per la funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire i relativi concorsi secondo le vacanze dei singoli profili professionali presso le diverse amministrazioni.

È inoltre fissata una cadenza triennale per i concorsi ed è prevista l'assegnazione dei vincitori alle singole amministrazioni secondo le preferenze espresse dai candidati (articolo 2).

È pure prevista la possibilità di indire concorsi per posti disponibili nelle sedi periferiche (articolo 3) nonché la validità triennale della graduatoria (articolo 4).

La fissazione dei criteri e delle procedure per l'espletamento dei concorsi e per la determinazione dei singoli profili professionali, che consentano il reclutamento unico, è demandata a regolamenti di esecuzione da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio di Stato, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale (articolo 5).

All'articolo 6 sono fissate le prove d'esame, stabilendo per le prime cinque qualifiche funzionali un'unica prova pratica di carattere generale e specifico. Per la VI qualifica è previsto, obbligatoriamente, un colloquio orale oltre alla prova pratica.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Concorsi unici nazionali).

1. A partire dal 1° gennaio 1987, l'ammissione agli impieghi civili nelle diverse amministrazioni dello Stato per le prime sei qualifiche funzionali previste dall'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ha luogo attraverso pubblici concorsi unici nazionali, distinti per profili professionali corrispondenti od omogenei, banditi a cura del dipartimento per la funzione pubblica istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Ai fini della determinazione del numero complessivo dei posti da destinare ai suddetti concorsi unici, si tiene conto delle vacanze nei singoli profili professionali presso le diverse amministrazioni, nonché dei posti che si renderanno vacanti, in dipendenza dei previsti collocamenti a riposo, entro l'anno in cui è bandito il singolo concorso.

ART. 2.

(Bandi di concorso).

1. I concorsi unici di cui al precedente articolo 1, sono indetti, salvo motivati casi di necessità con cadenza triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri interessati; a tal fine, tutte le attribuzioni in materia di concorsi, ivi compresa l'approvazione delle graduatorie degli idonei e dei vincitori, spettanti ai sensi delle norme vigenti ai competenti organi dei ministeri interessati, sono devolute al dipartimento per la funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il decreto che indice il concorso unico stabilisce il numero dei posti messi a concorso per ciascun profilo professionale e qualifica corrispondente.

3. I candidati, nella domanda di ammissione al concorso unico, indicano in ordine di preferenza le amministrazioni in cui, se vincitori, intendono essere nominati; essi possono dichiarare di concorrere solo per determinate amministrazioni.

4. Le assegnazioni alle singole amministrazioni sono effettuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva la graduatoria generale dei vincitori, rispettando le preferenze secondo l'ordine di questa.

5. I candidati che non abbiano indicato le preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente, in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati, discrezionalmente, ad una amministrazione con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

ART 3.

*(Concorsi regionali
o circoscrizionali).*

1. I concorsi unici di cui all'articolo 1 possono essere banditi anche limitatamente ai posti disponibili negli uffici statali aventi sede in determinate regioni o circoscrizioni, salvo per tutti i cittadini la facoltà di partecipare.

ART 4.

*(Utilizzazione della graduatoria
degli idonei).*

1. La graduatoria degli idonei dei concorsi unici è utilizzata per un triennio decorrente dalla data di approvazione della medesima, ai fini della copertura dei posti che si renderanno successivamente vacanti presso le singole amministrazioni, tenendo conto delle preferenze manifestate dai candidati e secondo l'ordine della graduatoria medesima.

ART 5.

(Regolamenti di esecuzione).

1. Con uno o più regolamenti, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio di Stato, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono determinati i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, rientranti nelle prime sei qualifiche funzionali che, per la loro omogeneità o corrispondenza, consentono il reclutamento unico per tutte le amministrazioni attraverso i concorsi di cui all'articolo 1.

2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce anche le particolari categorie di titoli da valutare, le speciali procedure per l'espletamento dei concorsi unici, per i quali possono anche essere previsti, ai fini della valutazione delle prove pratiche, l'utilizzazione di elaboratori elettronici e l'adozione di speciali modulari per la predisposizione di problemi, quesiti e domande a risposta sintetica; il regolamento stabilisce altresì la più razionale composizione e articolazione delle commissioni esaminatrici e particolari norme tendenti a snellire gli adempimenti connessi, fissando un termine per la definizione delle operazioni concorsuali.

ART 6.

(Programmi di esame).

1. I programmi di selezione per i concorsi unici sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri competenti, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

2. La prova pratica dei concorsi unici consiste in una serie di quesiti e do-

mande a risposta sintetica, a contenuto generale e specifico, tendenti ad accertare i requisiti attitudinali e culturali nonché le conoscenze tecniche indispensabili per la tipologia della prestazione lavorativa su cui si fonda il singolo profilo professionale.

3. Il colloquio, che è obbligatorio solo per concorsi unici riguardanti profili professionali della VI qualifica, verte sulle materie oggetto della prova pratica e su altre indicate nel programma di esame, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri competenti.

ART. 7.

(Disposizione transitoria e finale).

I concorsi banditi o i cui bandi siano già stati emanati e sottoposti a controllo entro il 31 dicembre 1986, si svolgono secondo le norme di diritto vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.